



## TRIBUNALE DI BARI

### III^ SEZIONE CIVILE

#### Il Giudice

**Dr.ssa AAAA**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del VII.XII.XXVII, nella causa civile iscritta al numero xxx/ XXVII di R.G., letti gli atti;  
ha emesso la seguente

#### ORDINANZA

1. Sulla sospensione dell'impugnata ordinanza-ingiunzione

Il giudice può disporre la sospensione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 5 Dlgs. 150/2011 qualora sussistano "gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione".

Tali presupposti non sembrano ricorrere nel caso in esame giacché l'odierna opponente si è limitata ad allegare un generico pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione del provvedimento impugnato senza fornire alcuna prova atta a dimostrare il periculum in mora.

Quanto al profilo del fumus boni iuris:

- in via pregiudiziale, non può dirsi maturata la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, i.e. il 08.02.2012, giorno in cui è avvenuta l'indebita percezione delle somme, essendo stato notificato in data 14.08.2014 il verbale di contestazione. La notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione, infatti, è un atto idoneo, al pari della notifica dell'ordinanza ingiunzione, a costituire in mora il debitore e dunque ad interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav. 19 agosto 2005 n. 17054 e Cassazione civile sez. lav. 20 agosto 1996 n. 7650).
- nel merito, allo stato degli atti, non risulta fornita la prova circa i titoli di conduzione dei fondi rustici, appartenenti ad altrui proprietà, prova necessaria per la legittima riscossione dei contributi comunitari; infatti, "la disponibilità dei terreni, sulla cui estensione sono anche commisurati gli aiuti comunitari, deve essere "titolata" non essendo sufficiente una mera relazione di fatto che può concretizzarsi addirittura nell'usurpazione di terreni altrui in quanto una tale condotta può essere contrastata sia civilmente che penalmente" (Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 14 del 16 gennaio 2017) e pertanto "somma cura deve essere riservata alla verifica dei titoli di conduzione dei terreni, in modo che sia garantito che il percettore dell'aiuto comunitario sia il legittimo conduttore dei medesimi, per le estensioni correttamente dichiarate e verificate" (T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 22 gennaio 2016, n. 57). In definitiva, sia la giurisprudenza amministrativa, che quelle contabile ed ordinaria, si sono espresse con diverse pronunce in consimili ipotesi,

sottolineando che “(...)la legislazione, sia comunitaria che nazionale, richiede espressis verbis la sussistenza dell’idoneo e legittimo titolo giuridico ai fini del conseguimento dell’aiuto comunitario in esame: reputa cioè necessario che l’aspirante possa vantare la disponibilità dei terreni legittimata da uno dei titoli espressamente presi in considerazione dalla disciplina di riferimento, non essendo a tal fine sufficiente che l’interessato asserisca avere la materiale disponibilità dei terreni, occorrendo la dimostrazione che detta disponibilità scaturisce da uno dei previsti titoli giuridici idonei a farla conseguire. (...)” (cfr. inter plures Corte dei Conti, Sez. giur. Veneto, n. 54/2011, nonché Cass. n. 2365/2012).

## *2. Sulle richieste istruttorie*

La richiesta di prova testimoniale avanzata dall’odierna opponente, in maniera generica quanto ai capitoli in atti, non è ammissibile, trattandosi peraltro di circostanze documentabili (vista pure l’elevata estensione del terreno: ha 101, 71, ha 102,64, ha 51,10 ) ;

### **P.Q.M.**

non concede la sospensione dell’impugnata ordinanza-ingiunzione;

### **PROPONE**

ex art 185 bis cpc, , onde contenere l’alea del giudizio e gli ulteriori tempi e costi dello stesso (fase decisoria);, nonché delle indicazioni fornite nella parte motiva, l’abbandono del giudizio e le spese di lite compensate;

### **ACCORDA ALLE PARTI**

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l’accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l’eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l’equa riparazione nei casi di cui all’art. 96 III° cpc;

### **RINVIA**

all’udienza del XX.V.XXVIII per valutare gli esiti della proposta ex art. 185 bis cpc.

Bari, VIII.III.XXVIII

Il Giudice

Dr .ssa AAAA